



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA ,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI
DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
DEL MINISTERO DELLA SALUTE

VISTO il decreto 1 dicembre 2004, n. 329 - Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2005;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2004 recante norme per la verifica decennale dei serbatoi di GPL di capacità non superiore ai 13 m³ secondo la norma UNI EN 12818, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 243 del 15 ottobre 2004;

VISTO il decreto interdirettoriale 17 gennaio 2005 – Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per Gpl con tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 7 febbraio 2005;

VISTO il precedente decreto interdirettoriale del 27 luglio 2015, in scadenza il 26 luglio 2017, di abilitazione all'esecuzione delle verifiche periodiche decennali dei serbatoi interrati Gpl con tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche della società I.C.E.P.I. S.p.A., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 13 agosto 2015;

VISTA l'istanza di rinnovo dell'abilitazione presentata dalla Società I.C.E.P.I. S.p.A. con sede legale in via Paolo Belizzi, 29/31/33 – 29122 Piacenza, acquisita agli atti in data 31 marzo 2017, prot. n. 0117735, come integrata con le note del 2 maggio 2017, prot. n. 0162178 e del 20 giugno 2017, prot. n. 0231901;



VISTO che la Società I.C.E.P.I. S.p.A. dispone di una struttura operativa per il settore delle verifiche decennali dei serbatoi interrati Gpl con metodo delle emissioni acustiche, determinata con il personale dedicato all'attività di verifica, come individuato nell'Organigramma nominativo e funzionale per lo schema EA, documento DF05 rev. 0 del 15 giugno 2017 e relativi allegati di dettaglio EL03, EL10 ed EL11 ed i laboratori mobili, di proprietà e convenzionati, dotati della connessa strumentazione di misura e prova, come individuati nell'elenco laboratori, documento EL 12 rev. 0 del 15 giugno 2017, come prevista ai punti 9, 10 e 12 dell'allegato II al citato Decreto del 17 gennaio 2005;

CONSIDERATA la permanenza dei requisiti minimi per la designazione degli Organismi competenti da abilitare alle verifiche decennali dei serbatoi Gpl con metodo delle emissioni acustiche indicati nell'allegato II al Decreto del 17 gennaio 2005;

ACQUISITE agli atti, prot. n. 0231901 del 20 giugno 2017, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

DECRETANO

Art. 1 (Abilitazione)

L'abilitazione all'esecuzione delle verifiche periodiche decennali dei serbatoi interrati per Gpl con tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche, già concessa alla società I.C.E.P.I. S.p.A. con sede legale in via Paolo Belizzi, 29/31/33 – 29122 Piacenza, ed ora determinata nella struttura operativa specificata in premessa, è rinnovata per ulteriori due anni dalla data di notifica del presente decreto alla citata società.

Art. 2 (Revoche)

Durante il periodo di validità di cui al precedente articolo 1, l'abilitazione può essere sospesa o revocata verificandosi anche una sola delle seguenti ipotesi, qualora venga accertato che la società I.C.E.P.I. S.p.A. non adempie ai suoi obblighi, o non è più conforme alle prescrizioni di cui al Decreto del 17 gennaio 2005, o a seguito di motivati rilievi formulati dall'INAIL (ex ISPESL) ai sensi dell'art. 3 del citato Decreto, ritenuti determinanti ai fini della sicurezza degli operatori addetti alla verifica o degli utilizzatori.



Art. 3
(Variazioni)

Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto della società I.C.E.P.I. S.p.A., ivi compreso le variazioni relative al personale dedicato all'attività di verifica ed ai laboratori mobili, di proprietà e convenzionati, deve essere comunicata alla Divisione XIII – Normativa tecnica della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione delle Amministrazioni competenti all'adozione del presente Decreto.

Art. 4
(Controlli)

La società I.C.E.P.I. S.p.A., su richiesta delle Amministrazioni competenti all'adozione del presente decreto, mette a disposizione, anche con modalità informatiche, la documentazione connessa con l'attività espletata di cui alla presente abilitazione per il controllo dell'andamento delle verifiche e la loro rispondenza al Decreto del 17 gennaio 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è consultabile integralmente sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).

Roma, 20 luglio 2017

Il Direttore Generale
della Direzione generale per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
(Mario Fiorentino)

Il Direttore Generale
della Direzione generale della tutela delle condizioni
di lavoro e delle relazioni industriali
(Romolo De Camillis)

Il Direttore Generale
della Direzione generale della prevenzione sanitaria
(Raniero Guerra)